

MILANO 90915

Aca
17

Georges Gurvitch

**LA DICHIARAZIONE
DEI
DIRITTI SOCIALI**

Prefazione di
NORBERTO BOBBIO

Traduzione di
LUCIANO FOÀ


1949

EDIZIONI DI COMUNITA
MILANO



Titolo dell'opera originale
LA DÉCLARATION DES DROITS SOCIAUX

Proprietà letteraria riservata



Printed in Italy
Officina d'Arte Grafica A. Lucini & C.
Milano

Uno degli aspetti più interessanti in cui si presenta, nella cultura contemporanea, la polemica contro lo stato moderno, è il pluralismo giuridico. Di questo movimento di idee, assai poco noto e diffuso in Italia, Georges Gurvitch, filosofo sociologo e giurista, è oggi il teorico più agguerrito e il più autorevole portavoce. Chi voglia comprendere la dottrina di questo filosofo militante, scrittore battagliero ed instancabile, fedele come nessun altro alle proprie idee, dovrà soffermarsi a esaminare le forme assunte dalla critica antistatualistica che accompagna, interpreta e promuove la così detta crisi dello stato moderno.

L'essenza dello stato moderno, quale si viene edificando col formarsi delle grandi monarchie in seguito alla dissoluzione della società medioevale, è la sovranità, cioè quel potere al di sopra del quale non esiste nessun potere superiore (potestas superiorem non recognoscens). Dal punto di

vista della struttura formale dello stato, le conseguenze della sovranità, di questa summa potestas unica ed unitaria, sia essa di origine divina (teorie del diritto divino dei re) o di origine umana (teorie contrattualistiche), sono: la riduzione di tutto il diritto a diritto dello stato, attraverso la graduale eliminazione degli ordinamenti giuridici inferiori (come le corporazioni) e superiori (come la Chiesa universale e l'Impero) allo stato; la riduzione di tutto il diritto statutale alla volontà del sovrano, cioè alla legge, attraverso la graduale esautorizzazione delle altre tradizionali fonti del diritto, quali la consuetudine, la decisione giudiziaria e la dottrina dei giuristi. Con una formula si può parlare, nel primo caso, di monopolizzazione del diritto da parte dello stato; nel secondo, di monopolizzazione del diritto statutale da parte della legge. Attraverso questi due processi di reductio ad unum, lo stato acquista una struttura unitaria (« non esiste altro diritto che il diritto dello stato ») e un unico fondamento (« non esiste altro diritto statutale che la legge o volontà del sovrano »). Di questa fase di sviluppo dello stato moderno il teorico più chiaroveggente e più coerente è Tommaso Hobbes, che a questo ordinamento, unico e sovrano, ha dato, insieme con la giustificazione dottrinale, un nome diventato famoso: Leviatano. Per Hobbes, all'infuori del diritto positivo dello stato, non vi è diritto di

sorta: non il diritto naturale che col sorgere dello stato scompare; non il diritto internazionale, perchè gli stati nei loro rapporti reciproci sono nello stato di natura della guerra perpetua; non l'ordinamento della Chiesa che s'identifica con quello dello stato; non gli ordinamenti inferiori che hanno una potestà soltanto mediata. E ancora: all'infuori della volontà del sovrano non esiste, per Hobbes, altra fonte di diritto: la consuetudine acquista efficacia giuridica solo se venga riconosciuta dal sovrano. Nel pensiero di Hobbes dunque diritto e stato, diritto e legge, legge e stato, coincidono: è giusto ciò che è comandato dal sovrano, ingiusto ciò che dal sovrano è proibito. La legge, come tale, è sempre giusta. E come potrebbe essere altrimenti se non esiste una pluralità di piani giuridici, e quindi di valutazioni, ma la legge dello stato, in quanto il diritto è tutto dello stato e il diritto statale è tutto della legge, è la forma unica e originaria del diritto e del torto?

Contro lo stato - Leviatano non vi è corrente politica, di quelle che oggi tengono il campo, che non abbia sferrato il suo attacco; ma ciascuna di esse parte da diverse posizioni e si vale di diversi mezzi. La dottrina liberale di origine giusnaturalistica rivaluta di fronte al diritto positivo dello stato i diritti naturali degli individui. Questi diritti, in quanto dettati dalla natura e non imposti

da un'autorità esterna, sono anteriori allo stato e costituiscono quindi per l'autorità politica un limite insuperabile. Il costituzionalismo, nato dall'esperienza politica inglese, prende di mira la sovranità nel suo aspetto di potere unitario e vuole renderla innocua, non limitandola dall'esterno, ma scomponendola nell'interno: da esso nasce la celebre teoria della divisione dei poteri. Le dottrine democratiche spostano la sovranità dall'uno ai molti, idealmente a tutti, in modo che ciascuno abbia la sua partecipazione al potere statale, e quindi ubbidendo a tutti non ubbidisca di fatto a nessuno: si tratta della non meno celebre teoria della sovranità popolare. Infine, il socialismo scientifico, considerando lo stato come lo strumento di dominazione della classe dominante, afferma che l'abolizione delle classi nella società socialista porterà inevitabilmente alla estinzione dello stato, cioè all'autogoverno della società.

Il pluralismo giuridico, pur perseguendo lo stesso scopo ideale, percorre una strada che non coincide con nessuna di quelle sinora indicate: non limita lo stato dall'esterno come la dottrina liberale, non lo divide all'interno come il costituzionalismo, non lo distribuisce a tutti come la democrazia, e non s'illude neppure di farlo morire come il marxismo. Il pluralismo risale alle origini stesse dello stato moderno, guarda al processo on-

de si è formato, ne fissa l'essenza. La caratteristica dello stato moderno, come si è detto, è il monopolio del potere giuridico. Per combattere la prepotenza dello stato non c'è, dunque, secondo la logica stringente dei pluralisti, che una via: strappargli di mano quel monopolio. Donde il problema: esistono altri ordinamenti giuridici al di fuori dello stato, altre fonti di diritto oltre la legge dello stato? La risposta dei pluralisti suona pressapoco, salvo differenze individuali, in questo modo: lo stato non è che uno dei possibili ordinamenti giuridici, entro cui l'uomo svolge la sua vita sociale, e precisamente è l'ordinamento giuridico della società politica. Ma l'uomo non è soltanto uomo politico, ma anche economico, religioso, ecc.; non è soltanto consumatore, ma produttore; non è solo membro di una determinata nazione, ma anche della umanità. Ogni attività sociale dell'uomo che non sia l'attività politica si esplica, o si dovrebbe esplicare, in associazioni diverse dallo stato. Ognuna di queste associazioni, in quanto è un insieme di atti umani ordinati ad un fine, ha la sua organizzazione, cioè un complesso di norme che regolano la sua struttura e dirigono gli atti degli individui che ne fanno parte; in una parola, ogni società ha il suo diritto. Il monopolio del diritto da parte dello stato non è altro che un episodio storico di sopraffazione da parte della società politica territoriale

(nazionale) sulle altre infinite società, sia funzionali (come le società professionali, a fini economici, religiosi, ecc.) sia suprafunzionali (come la società internazionale); o meglio, è il processo attraverso cui si è gradualmente realizzata nell'epoca moderna la subordinazione della religione, dell'economia, della cultura, alla politica (subordinazione che trova il suo punto limite nello stato totalitario che rappresenta, per esprimerci con una formula, la riduzione radicale della vita umana a politica). Per far crollare questa supremazia del "politico", cioè dello stato come unica società giuridica, su tutte le altre forme di vita associata, occorre, secondo i pluralisti, far rivivere accanto e al disopra dello stato altri centri produttori di diritto che si costituiscano e si svolgano indipendentemente dallo stato e magari in concorrenza con esso.

La dottrina pluralistica vuole, come la dottrina liberale, una limitazione dello stato, ma una limitazione che non derivi dal diritto naturale degli individui singoli, ma dal diritto positivo dei gruppi. Richiede altresì una divisione del potere statale come la dottrina costituzionalistica; ma la divisione non è cercata all'interno del potere dello stato, ma al di fuori. Al pari della democrazia, essa allarga le basi della sovranità, ma l'individuo è sovrano non soltanto in quanto cittadino, ma anche in quanto produttore, consumatore, uomo,

ecc. Muove dallo stesso presupposto teorico del socialismo scientifico, vale a dire dal capovolgimento del tradizionale rapporto società-stato, affermando essere lo stato non già sopraordinato, ma subordinato alla società di cui è un'espressione storicamente determinata; non prevede però l'estinzione dello stato, bensì soltanto la riduzione della sua sfera di attività. Il pluralismo, dunque, ha qualcosa di tutte le correnti tradizionali, ma non s'identifica con nessuna di esse. Ha un suo proprio modo di considerare e risolvere il problema della crisi dello stato, e questo modo è dato dall'accento che esso pone su uno fra i tanti aspetti dello stato moderno, forse il meno noto, certo il meno appariscente, su quello che abbiamo definito come la graduale formazione dell'unità del diritto sotto l'egida del potere politico.

Varie e complesse sono le correnti di pensiero politico e giuridico che vi confluiscono. Possiamo distinguerne principalmente due: da un lato, la tradizione del socialismo democratico, dal federalismo sociale di Proudhon al guild-socialism del Cole e in un primo tempo del Laski; dall'altro, la tradizione del diritto sociale, dal " Genossenschaftsrecht " del Gierke alla dottrina istituzionalistica di Hauriou e di Renard. Quanto all'humus filosofico in cui il pluralismo sarebbe cresciuto, si è parlato, a proposito soprattutto delle

correnti anglosassoni, di pragmatismo, in particolare dell'empirismo pluralistico di W. James¹.

A quelle due tradizioni e a questo indirizzo di pensiero si ricollega esplicitamente Georges Gurvitch. Il quale, nel suo libro maggiore, *L'idée du droit social* (Parigi, Recueil Sirey, 1932), facendo un'ampia esposizione storica del diritto sociale nell'età moderna, si sofferma con particolare compiacenza tanto sul Proudhon quanto sul Gierke e sullo Hauriou; e nel libro di qualche anno successivo, *L'expérience juridique et la philosophie pluraliste du droit* (Parigi, A. Pédone, 1935), tracciando le linee di una concezione filosofica che dovrebbe giustificare la dottrina e il metodo del pluralismo giuridico, considera tra le correnti generatrici del proprio pensiero anche l'empirismo integrale del James. Peraltro non sono queste le sole correnti spirituali che compongono la ricca e alquanto eterogenea cultura del Gurvitch. Egli è aperto agli influssi della tradizione filosofica tedesca, in particolare all'idealismo sociale del Fichte, che è uno dei suoi autori preferiti², e dal quale trae l'ispirazione fondamentale per il suo concetto di "transpersonal-

(1) KUNG CHUN HSIAO, *Political Pluralism. A Study in Contemporary Political Theory*, London, 1927.

(2) Cfr. il saggio sul Fichte: *Fichtes System der konkreten Ethik*, Tübingen, Mohr, 1924.

smo". Curioso di cose nuove, avido di nuove esperienze intellettuali — ed è certamente questo uno dei lati interessanti, se pure un po' inquietanti della sua personalità — egli è stato uno dei primi scrittori in Francia ad interessarsi della fenomenologia ed anche di questa corrente di pensiero alcuni elementi essenziali — soprattutto la dottrina dell'intuizione dei valori (Scheler) — sono entrati come parti integranti della sua *Weltanschauung*³. Del resto, anche il suo lungo soggiorno in Francia non è stato privo di suggerimenti diretti: due soprattutto sono gli autori a cui egli non esita ad attribuire un valore decisivo per la formazione del suo empirismo integrale, da un lato il Bergson e dall'altro Federico Rauh⁴. Da ultimo, emigrato negli Stati Uniti, ha largamente se pure diligentemente raccolto, nella voluminosa opera ivi pubblicata⁵, un abbondante mate-

(3) Si veda il suo lavoro *Les tendances actuelles de la philosophie allemande*, Parigi, Vrin, 1930.

(4) Si veda *L'expérience juridique*, cit., rispettivamente pag. 26 e 33. Per il Rauh, ed anche per lo Scheler, si veda pure l'operetta più impegnativa dal punto di vista filosofico, *Morale théorique et science des mœurs*, Parigi, Alcan, 1937, rispettivamente pag. 130 e 144.

(5) *Sociology of Law*, New-York, Philosophical Library, 1942 (ripubblicato in Inghilterra, Londra, Kegan Paul, 1947) in cui l'autore ha ripreso gli *Elements de sociologie juridique*, già pubblicati in Francia (Parigi, Aubier) nel 1940. Precedentemente, in materia di sociologia, aveva presentato un volume di saggi vari, *Essais de sociologie*, Paris, Recueil Sirey, 1938.

riale di dati e di riflessioni dalla produzione sociologica americana. Per quanto sia estremamente attento a non lasciarsi sopraffare da tutte le esperienze culturali di cui si alimenta, pure non si può dire che sempre gli sia riuscito lo sforzo di dominare gli influssi che riceve da tante parti diverse. Così si scorgono qua e là sovrapposizioni di piani, confluenze contrastanti, coabitazioni forzate di principi disparati. Filosoficamente, si ha la impressione che non riesca ad oltrepassare i limiti di un intelligente e dotto sincretismo.

Il sistema giuridico del Gurvitch è imperniato sopra un concetto fondamentale: quello di diritto sociale⁶. Partendo dalla concezione che egli chiama "transpersonalistica" della società come totalità immanente — totalità in quanto è irriducibile alla somma dei suoi membri, immanente in quanto non si contrappone ad essi nè come oggetto esterno nè come personalità superiore —, considerando la totalità immanente come sintesi dinamica di individuale ed universale, dei molti e dell'uno, il Gurvitch vede nel diritto sociale il diritto caratteristico delle comunità, diritto che sorge dal fatto stesso dell'unione associativa ed ha per funzione l'integrazione degli individui alla totalità. Come diritto di integrazione sociale, esso

(6) Per il concetto di diritto sociale, oltre al volume citato, *L'idée du droit social*, si veda anche *Le temps présent et l'idée du droit social*, Parigi, Vrin, 1932.

si contrappone tanto al diritto di coordinazione che regola i rapporti individuali tra persone singole non integrate in una comunità, quanto al diritto di subordinazione che è la forma degenerata del diritto sociale propria dello stato non democratico, in cui il processo di integrazione reciproca di tutti i membri nel tutto sociale è spezzato dal prevalere di un rapporto di dominio di pochi su molti. Il diritto sociale è un fatto naturale di ogni comunità umana, anche se questa non è ancora giunta alla fase della sua organizzazione. Non c'è bisogno di un atto di volontà per farlo sorgere, come accade nei rapporti individuali, ed anche in quei rapporti individuali degenerati che sono i rapporti di dominio. Quindi ogni comunità ha il suo diritto sociale. Ciò che distingue lo stato dalle altre società non è affatto una supremazia giuridica e tanto meno l'esclusività della forma giuridica, ma semplicemente il fatto che la coazione di cui si vale lo stato per ottenere l'osservanza delle norme è incondizionata, cioè senza possibilità di sottrarsi, mentre in tutte le altre società è condizionata. Vi è dunque accanto e sopra al diritto dello stato un diritto sociale puro ed indipendente, che in caso di conflitto col diritto dello stato si mostra ad esso equivalente o addirittura superiore. Forme tipiche di questo diritto sono, secondo il Gurvitch, il diritto internazionale, il diritto della co-

munità nazionale suprafunzionale, il diritto economico e quello della chiesa.

Questa distinzione fra comunità sociale e stato non implica l'esclusione dello stato dall'ordine del diritto sociale, bensì soltanto di quella forma di stato che è caratterizzata dal diritto di subordinazione. Vi è infatti una forma ideale di stato che non si trova in contrasto col diritto sociale, ma rappresenta anzi, essa stessa, uno dei modi di attuazione del diritto sociale: ed è lo stato democratico. In uno studio scritto nel 1927 e ripubblicato nel volume già citato sulla esperienza giuridica, Le principe démocratique et la démocratie future, egli scrive: " Le droit social est l'essence même de la démocratie. Il symbolise juridiquement et incarne en lui l'idée du self-government collectif à base d'égalité et de liberté... La démocratie est le droit social organisé, la souveraineté du droit social est la démocratie " (pag. 263 e 265). Ogni gruppo sociale in quanto è costituito sul diritto sociale è democratico. Lo stato democratico è quindi lo stato fondato non più sul diritto di subordinazione, ma sul diritto di integrazione. Mentre stato di dominio e società sono in contrasto, stato democratico e società progrediscono di pari passo e s'integrano a vicenda al fine di realizzare una società veramente democratica. Ma con quali espedienti e attraverso quali forme organizzative si può realizzare una società vera-

mente democratica, o più precisamente una democrazia che non sia soltanto politica ma anche economica, non soltanto statuale ma, nel senso più aperto della parola, sociale?

A questa domanda risponde, coerentemente con le premesse dottrinali sin qui in breve sintesi illustrate, l'operetta sulla Déclaration des droits sociaux, che viene ora presentata al pubblico italiano. Democratica è quella società dove non sussistono i rapporti di subordinazione, dove quindi vi è perfetta aderenza tra l'organizzazione sociale e la comunità non organizzata sottostante. Per attuare questa perfetta adeguazione è necessario che l'uomo non sia considerato come un ente astratto, ma nelle molte e varie attività sociali, e quindi non soltanto come uomo ma come produttore, consumatore, ecc. Ognuna di queste attività sociali trova la sua integrazione in una società la quale deve svilupparsi liberamente nella sua direzione funzionale accanto alle altre, e nell'ambito di una società suprafunzionale (come quella nazionale e quella internazionale), senza che tra esse vi siano interferenze o sovrapposizioni che generano inevitabilmente un regime di dominio e rendono impossibile l'avvento della democrazia. Qui dunque si riconferma che il motivo ideale di questa concezione è il pluralismo giuridico, che viene, del resto, affermato con molta chia-

rezza già sin dall'articolo I' della Dichiarazione, là dove si afferma che lo scopo della società si realizza " mediante la varietà nell'unità, cioè mediante una pluralità di associazioni di individui che collaborano su un piede di parità, integrate nella comunità nazionale". Questa concezione pluralistica suggerisce, anzitutto, un motivo polemico nei confronti delle precedenti dichiarazioni viziate di statualismo, ove il protagonista della dichiarazione è pur sempre lo stato nella veste del benefico protettore. E detta altresì i principali motivi costruttivi di ordine sostanziale e formale. In sede sostanziale, partendo dalla visione pluralistica dell'uomo, la Dichiarazione distingue nettamente tre sfere di diritti sociali, quelli del produttore (diritti al lavoro, diritti del lavoro, diritto di libertà sindacale), quelli del consumatore (diritti alla sussistenza, alla distribuzione della ricchezza, alla sicurezza economica, alla gestione dei servizi, ecc.), e quelli del cittadino (diritti alla vita, all'educazione, alla libertà di associazione, di professione, ecc.). In sede formale — ed è questo indubbiamente l'aspetto più interessante se pure più discutibile — la Dichiarazione intende fondare la garanzia dei diritti sociali non più sui principi ritenuti insufficienti dello stato liberale, quali la legalità, la divisione dei poteri e la sovranità popolare, ma sul principio informatore di una società pluralistica della limitazione reciproca e dell'equili-

brio dei gruppi, o, in concreto, dello sviluppo parallelo della organizzazione politica (lo stato) e della organizzazione economica e, all'interno di questa, dell'ordinamento dei produttori e di quello dei consumatori.

Quest'operetta, presentata sotto forma di progetto costituzionale in occasione delle grandi riforme legislative di questo dopoguerra, può sembrare oggi, a riforme avvenute, anacronistica. Ma sarebbe un errore ritenere che non fosse un poco anacronistica anche quando fu scritta. E sarebbe altrettanto ingenuo credere che l'autore non lo sapesse. Dobbiamo perciò pensare che abbia perduto ogni valore? Caduto il progetto, sopravvivono le idee che sono destinate a rimanere ancora nella circolazione del pensiero politico dei nostri tempi, per lo meno sino a che il Leviatano, divoratore di uomini, non sarà domato. Ma chi mai oserebbe dire oggi che la crisi dello stato moderno sia giunta al suo compimento?

NORBERTO BOBBIO